

***IPAB – “Ospedale Ricovero
Pasquale Toso”***

L. 6/11/2012 n. 190

***PIANO TRIENNALE 2015/2016/2017 DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE***

Art. 1 – Oggetto del piano

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 5 della Legge n. 190/2012, gli enti pubblici definiscono il proprio piano per la prevenzione della corruzione si applica agli enti pubblici che fornisce il diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e di illegalità e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
2. Con deliberazione n. 34/2012 la CIVIT ha stabilito che le IPAB sono soggette alla L. 190/2012 e, in particolare, all'art. 35 bis del D.Lgs n. 165/2001 come novellato dall'art. 1, comma 46 L. n. 190/2012.

Art. 2 – Attività di rischio corruzione

1. Le attività di rischio di corruzione sono individuate nelle seguenti:
 - Le attività nelle quali si sceglie il contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alle modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D.Lgs n. 163/2006;
 - I Concorsi e le prove preselettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera;

Art. 3 – Attività con rischio non elevato di corruzione

1. Le attività con rischio non elevato di corruzione sono individuate nelle seguenti:
 - Procedure di accesso a servizi a regime residenziale;
 - Rilascio di autorizzazioni di competenza della Direzione;
2. L'accesso a servizi a regime residenziale, per anziani non autosufficienti, viene gestito mediante procedure normate della Regione Piemonte e gestite dalle A.S.L. di competenza ed è soggetto alle indicazioni del regolamento e dello Statuto dell'Ente;
3. L'accesso dei servizi a regime residenziale non gestito dall'A.S.L. (anziani autosufficienti, ospiti in regime privato, altro) è soggetto alle indicazioni del Regolamento e contratto di Ospitalità e Carta dei Servizi dell'Ente.

Art. 4 – Meccanismi di attuazione e controllo delle decisioni, idonei a prevenire il rischio di corruzione.

1. La pubblicazione degli atti di gestione e di indirizzo amministrativi, nel sito internet dell'Ente costituisce il metodo fondamentale per il controllo, da parte dell'ospite o dell'utente, delle decisioni nelle materie a rischio di corruzione disciplinate dal presente piano;
2. Per le attività indicate all'art. 2 del presente regolamento, sono individuate le seguenti regole di legalità o integrità, che fan parte integrante e sostanziale del presente piano della prevenzione e della corruzione:
 - Contenuto del sito web istituzionale dell'Ente;
 - La carta dei servizi adottata dal Consiglio di Amministrazione n. 16 adottato in data 03.02.2015;
3. Le sopra citate regole di legalità o integrità del presente piano della prevenzione della corruzione, riferendosi a forniture di beni, servizi o realizzazione di lavori, devono essere introdotte, a pena di esclusione (ex L. 90/2012), nel bando di gara;

Art. 5 - Gli obblighi di trasparenza

1. La trasparenza è assicurata mediante la pubblicazione, nel sito web dell'Ente, delle seguenti informazioni:

- Delle informazioni relative alle attività indicate all'art. 2 nel presente piano, tra le quali quelle a più elevato rischio di corruzione;
 - Delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali;
 - Delle informazioni sui bilanci e consuntivi;
2. La corrispondenza tra l'Ente e ospiti e/o utenti e/o loro parenti deve avvenire ove possibile tramite atti scritti, note, e-mail, p.e.c.;
 3. Il presente piano recepisce automaticamente la legge n. 190/2012 con cui sono state individuate le informazioni rilevanti e le relative modalità di pubblicazione;
 4. L'ente rende noto, tramite il proprio sito web istituzionale, i propri indirizzi di posta elettronica e posta elettronica certificata;

Art. 5 – Compiti del responsabile della prevenzione della corruzione

1. Il Segretario Amministrativo, individuato quale Responsabile della prevenzione della corruzione, svolge i seguenti compiti:
 - Elabora la proposta di piano della prevenzione che deve essere adottato dal Consiglio di Amministrazione, secondo i contenuti indicati nel comma 9 dell'art. 1 della legge 190/2012;
 - Propone le modifiche al piano in casi di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione;
 - Procede con proprio atto per le attività individuate dal presente piano, quali a più alto rischio di corruzione alle azioni correttive per l'eliminazione delle criticità, al monitoraggio con l'applicazione di indicatori di misurazione dell'efficacia ed efficienza;
 - Verifica l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità;
 - Definisce procedure approvate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
 - Individua il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità;
 - Sottopone il rendiconto di attuazione del piano triennale della prevenzione dell'anno di riferimento;
 - Trasmette annualmente, anche verbalmente, al Consiglio di Amministrazione una relazione con risultati dell'attività svolta;

Art. 6 – Responsabilità

1. Il Responsabile della prevenzione alla corruzione risponde alla ipotesi previste ai sensi dell'art. 1 comma 12-13-14 della Legge 190/2012;
2. Con riferimento alle rispettive competenze costituisce elemento di valutazione della responsabilità dei dipendenti la mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente piano di prevenzione della corruzione;

Art. 7 – Sanzioni

1. La violazione delle misure di prevenzione previste dal presente Piano costituisce illecito disciplinare e come tale potrà essere sanzionato;
2. Qualunque violazione, sospetta o nota, della normativa anti-corruzione deve essere immediatamente segnalata da chi ne abbia notizia oltre al Responsabile della prevenzione della corruzione, anche al Presidente dell'Ente;
3. Qualora il responsabile della prevenzione della corruzione venga autonomamente a

conoscenza di fatti o atti che possono costituire illecito disciplinare in materia di corruzione è tenuto a segnalarlo al Presidente e al Consiglio di Amministrazione.